

GUIDO ALPA

DANNI ALLA PERSONA E DANNI ALLA PERSONALITÀ

1. Il fatto della diffamazione è giuridicamente rilevante sotto due diversi aspetti: in quanto integri gli estremi del reato, la diffamazione è fattispecie punibile *ex art.* 595 del codice penale; se sussistono poi i presupposti dell'illecito civile, la diffamazione comporta l'obbligo del risarcimento del danno *ex art.* 2043 del codice civile. Il rapporto tra il giudicato penale e il giudicato civile, e il procedimento penale e il procedimento civile, è oggetto di analisi nelle trattazioni processualistiche, e non rileva ai fini di queste note; rileva, invece, l'interpretazione dell'*art.* 2059 c.c. là dove si stabilisce che "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge". È così corrente l'assunto che, sulla base di questi dati normativi, ritiene che la diffamazione sia giuridicamente rilevante nel diritto civile solo quando sia lesiva di un interesse giuridicamente apprezzabile, sia conseguenza di un atto doloso, comporti un danno patrimoniale, e, nel caso comporti anche danno morale, sia configurabile come reato.

Questo assunto deve essere però circostanziato; e la giurisprudenza, anche recente, ha posto in evidenza, nelle sentenze non molto numerose in questa materia, che mentre il rapporto tra procedimento penale e procedimento civile deve esser inteso in modo elastico, sì da non circoscrivere — come nell'assunto si propone — quanto più è possibile i poteri del giudice civile, l'ammissibilità del risarcimento del danno morale è sempre fatto di eccezione, e i criteri di ammissibilità dell'istanza di risarcimento sono applicati con il massimo rigore. Un caso recente, deciso dalla Corte d'appello di Milano, in linea comunque con l'orientamento della Suprema Corte, esemplifica questa tendenza.

A è agente e rappresentante di B, titolare di un'impresa che opera nel settore dei grani. Cessato il rapporto di lavoro, in seguito al licenziamento di A, B invia una lettera informativa ai propri clienti, senza indicare le ragioni del licenziamento, ma avvertendoli di non affidare più commesse e richieste ad A. Questi ritiene che il tono della lettera, e l'omissione della indicazione delle circostanze che hanno portato alla risoluzione del rapporto,

* Pubblicato in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Feltrinelli 1979, p. 175.

i sospetti che la lettera ingenera per il fatto di non illustrare con qualche cenno l'occasione della cessata attività dell'agente, siano tutti fatti che concorrono nel configurare il reato di diffamazione, e conviene in giudizio *B*. Trattandosi di reato perseguibile a querela di parte, ed essendo decorsi i termini per la proposizione della domanda, il giudice penale rileva la improcedibilità della azione penale; nello stesso tempo, decidendo nel merito esclude che le circostanze di specie possano configurare il reato di diffamazione. *A* conviene allora in giudizio *B* per sentirlo condannare al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., adducendo la lesione del diritto della personalità operata da *B* con la lettera di cui si assume il contenuto diffamatorio.

Investita della controversia, la corte d'appello di Milano rileva appunto che "il giudice civile, in ossequio al principio della unità della giurisdizione, non può procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale finché il reato da cui dipende il riconoscimento del diritto fatto valere in giudizio non sia stato accertato in sede penale"; pertanto, il giudice civile può, in difetto di tale presupposto, pronunciarsi solo sulla "liquidazione del danno patrimoniale"; ma avverte anche che, qualora sia intervenuta una causa estintiva del reato e di improcedibilità dell'azione penale, "il giudice civile ha il potere-dovere di procedere all'accertamento, *incidenter tantum*, degli elementi di fatto del reato, da considerarsi estinti, ai fini dell'attribuzione del danno non patrimoniale" (App. Milano, 16 gennaio 1973; e nello stesso senso Cass. 3 marzo 1971, n. 561; 13 novembre 1970, n. 2392; 2 dicembre 1968, n. 3859).

Si può allora rilevare che la diffamazione può esser considerata fatto illecito, che comporta risarcimento del danno patrimoniale, anche quando per diverse ragioni il reato non è stato punito; che il giudice civile ha il potere di accertare l'esistenza del reato, ai soli fini della liquidazione del danno in sede civile; che, infine, è possibile risarcire anche il danno morale quando vi siano gli estremi del reato. Conclusioni che giustificano, all'evidenza, una valutazione più articolata dell'orientamento della giurisprudenza civile in questo settore, e indicano che l'interpretazione delle norme spesso riesce a superare il semplice significato letterale del testo.

Ad analoghe conclusioni non si può invece pervenire se si esamina l'altro punto della questione, relativo alla risarcibilità del danno morale. L'interpretazione giurisprudenziale in materia è infatti assai restrittiva, e ben si può dire che va al di là del dato letterale, ma in senso negativo; circoscrive, cioè, la possibilità di risarcire il danno morale in modo più rigoroso di quanto non faccia, almeno nel suo significato letterale, la norma che detta disposizioni a questo proposito, l'art. 2059 cod. civ. L'espressione "danno non patrimoniale" si considera infatti equivalente a quella di "danno morale", che semanticamente ha un'area di significati molto più circoscritta; e il vincolo della connessione del danno (morale) con l'esistenza di un reato appare indissolubile. Nello stesso tempo, sempre

in ordine alla diffamazione, si richiede, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale, che l'azione lesiva sia "concretamente idonea" a determinare il danno. Non pare sufficiente cioè la semplice possibilità di procurare un danno, ma occorre anche una valutazione concreta delle circostanze perché si dia luogo all'accoglimento delle istanze dell'interessato. Si legge infatti nella medesima sentenza, che si è assunta a modello emblematico dell'orientamento delle corti, che "se è vero che tra i diritti inerenti alla persona, giuridicamente tutelabili dalle disposizioni sulla responsabilità aquiliana, deve annoverarsi anche il diritto al prestigio e alla reputazione personale come quello dipendente dalla estimazione da parte dei terzi anche in relazione alla posizione che la persona occupa nella società e alle mansioni che svolge, è pur vero che l'aggressione di tali valori può tradursi nella produzione di un danno soltanto quando l'atto lesivo sia concretamente idoneo a condizionare negativamente una determinata posizione sociale".

Sulla base di queste argomentazioni, la corte risolve allora la questione che si è accennata in senso negativo, escludendo che una semplice "comunicazione" diffusa ai clienti da parte dell'imprenditore "possa essersi di per sé risolta in un fatto illecito suscettibile di recare pregiudizio giuridicamente apprezzabile quando non sia stata accompagnata da termini specifici e da riferimenti concreti".

Questo caso in materia di diffamazione è emblematico anche per altri motivi, ai quali si presterà maggiore attenzione nel corso di queste note: illustra infatti il rapporto tra diritti della personalità e danno "morale", e tra diritti della personalità e "danno non patrimoniale"; indica poi evidenti somiglianze tra la disciplina, legale e giurisprudenziale, tra diritti della persona e diritti della personalità, e quindi tra danni alla persona e danni alla personalità; infine, solleva la questione del risarcimento del danno non patrimoniale e dei criteri di liquidazione di questo tipo di danno. Un esame, pur sommario, di questi diversi profili indica che nel nostro ordinamento la tendenza a risarcire il danno, così circostanziato, appare del tutto restrittiva, e difforme, per non dire in contrasto, con quelle maturate, specie nel corso degli ultimi anni, in altre esperienze, siano esse lontane dalla nostra per cultura e matrici normative (come accade per il *common law* inglese), siano esse invece legate alla nostra da saldi vincoli storico-culturali e normativi (come accade per l'esperienza francese).

2. Si consideri dapprima il profilo relativo al rapporto esistente tra lesione dei diritti della personalità, danno "morale", danno "non patrimoniale". Come si è accennato, in tanto è ammesso il risarcimento della lesione di un diritto della personalità (nominato come il nome, lo pseudonimo, l'immagine, l'onore, o atipico, come la riservatezza, l'identità personale, e così via) in quanto esso abbia contenuto e riflessi patrimoniali.

Questa regola si ispira ad un assunto comune a tutte le esperienze, e radicato profondamente nella realtà normativa e nella pratica giurisprudenziale: non tutti i danni che si creano nella società si possono risarcire; occorre procedere ad una selezione; la selezione si opera sulla base di una gerarchia di valori; questi valori sono ordinati nel senso che si dà ingresso ai danni patrimoniali relativi alla lesione di un diritto della persona e di un diritto della proprietà; non si dà ingresso a risarcimento di danni estranei alla persona e alla proprietà; non si dà ingresso al risarcimento di danni non patrimoniali. Se si dovessero allora riassumere con espressioni forse non del tutto proprie ma certamente indicative dello schema logico che si applica nella materia della responsabilità civile, si potrebbe osservare che il danno risarcibile è quello “fisico” arrecato alla persona o alla proprietà.

Di questa tendenza sono espressione i modelli tradizionali di decisione da sempre seguiti nel *common law* inglese e nella giurisprudenza e nella dottrina francese. Nel primo caso, è indicativa la posizione del tutto marginale che si riserva al c.d. danno economico (*economic loss*) che, in quanto non immediato e diretto, non trova spazio nella graduatoria dei valori da considerare in sede di risarcimento; nel secondo caso, è significativo il trattamento del *dommage par ricochet* o del *dommage réfléchi*, che identificano sempre danni mediati e indiretti. Nel nostro ordinamento, si fa ricorso ad una varietà di criteri di selezione anche più ampia: non solo si circoscrive l'area del danno risarcibile sulla base del nesso di causalità, che consente di escludere dalla rilevanza giuridica i danni mediati e indiretti (art. 1223 sgg. c.c.), ma si fa riferimento anche alla figura giuridica dell'interesse leso, che solo se riveste le forze del diritto soggettivo assoluto (e quindi riguardi la persona ovvero la proprietà) trova considerazione (art. 2043 c.c.), e ancora, si fa ricorso alla applicazione dei criteri soggettivi (dolo, colpa) per stabilire, di volta in volta, se il danno è risarcibile o non ricada invece nell'area del danno “economico” non meritevole di tutela. È insomma da sempre accreditato il principio secondo il quale (per ripetere le parole del giudice Cardozo) “una disciplina dell'illecito davvero razionale non deve privilegiare direttive così indeterminate da esporre il danneggiante ad una responsabilità di incerto ammontare, per un incerto periodo di tempo, nei confronti di un incerto numero di persone”.

Le ragioni di politica del diritto che ispirano questa tendenza sono di per sé eloquenti: si vuol pervenire ad un sistema razionale di amministrazione del danno, non si vuol gravare le attività (in particolare le attività economiche) di oneri eccessivamente gravosi o del tutto imprevedibili, non si vuol “inceppare la macchina della giustizia” dando ingresso a pretese spesso futili o infondate, e si intende porre ordine nella graduatoria dei valori tutelabili mediante le regole di responsabilità civile.

A questi criteri di selezione degli interessi tutelabili e quindi dei danni risarcibili si allinea costantemente la nostra giurisprudenza; e pertanto si tutelano solo le lesioni fisiche alla persona, i diritti della personalità, quando essi sono nominati, cioè espressamente indicati dall'ordinamento, i danni non patrimoniali solo quando essi dipendano dalla commissione di un reato. Non che manchino eccezioni a questa "legge ferrea" della responsabilità: in particolare, il principio della nominatività dei diritti della personalità è stato da tempo eroso, con l'ammissione di forme di tutela del diritto alla riservatezza, di cui ormai è considerata indiscutibile la protezione da parte delle norme civilistiche. Ma l'orientamento, forse sarebbe più corretto dire l'atteggiamento, delle corti è in linea generale espresso appunto da quella "legge".

Non così in altri ordinamenti. In particolare, nel diritto francese si è ampliato notevolmente l'ambito di operatività dell'art. 1382 *Code civil* fino a ricomprendere casi numerosi (e anche molto discutibili) di risarcimento del danno morale; senza registrare poi i casi di risarcimento per lesioni di semplici aspettative, perdite di una chance, danni meramente economici. Nel diritto inglese si è dato molto rilievo al danno morale conseguente alle lesioni alla persona, con particolare riguardo alla perdita delle "amenità della vita", alla perdita del "consortium" con il coniuge, alla perdita delle "aspettative della vita".

Si deve poi sottolineare che nell'esperienza inglese la diffamazione, cioè la lesione dell'onore e della reputazione, ha una tradizione assai risalente, è disciplinata da numerosi principi che distinguono due forme tipiche di illecito, a seconda che essa sia praticata con le parole (*slander*) oppure mediante scritti (*libel*), ed ha un rilievo molto accentuato rispetto a quello che nell'esperienza italiana le si conferisce, sì da giustificare le critiche di quanti registrano che il danno risentito dalla violazione dell'onore e della reputazione è talvolta considerato più grave del danno stesso alla persona.

È chiaro che tali osservazioni dovrebbero essere molto più circostanziate, sì da consentire una comparazione più approfondita, con riferimento appunto alle tradizioni culturali e storico-politiche nelle quali sono maturate queste tendenze; di per sé, però, questo confronto, già nei suoi aspetti sommari, indica con chiarezza le diverse prospettive in cui il problema che si discute viene affrontato in altre esperienze; ed è quindi significativo per la convinzione di eccessiva severità, per non dire di "chiusura" al problema, che emerge dalla considerazione delle tendenze radicate nella nostra esperienza.

Convinzioni avvalorate ancor più dalla disciplina riservata al danno "morale". È da rilevare infatti, già in limine, la fungibilità delle espressioni "danno morale" e "danno non patrimoniale" che di solito si segue nelle pronunce e anche in parte delle analisi dottrinali; il problema diviene però assai delicato, e acuto, quando

si versa in tema di diritti della personalità. È infatti difficile distinguere tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale in questo settore, dove gli aspetti intimi della persona sono in gioco, e nel quale la lesione ai singoli risvolti della personalità non ha sempre un immediato riscontro di carattere economico, acquistando rilievo fatti imponderabili ma non per questo meno significativi, che attengono all'equilibrio psichico, alla sofferenza, alla riservatezza, alla posizione del singolo nella famiglia e nella società.

Per dare ingresso alla tutela di tali diritti si ricorre così ad espedienti, talvolta grossolani. In particolare, si registra la tendenza a ricollegare sempre un aspetto economico, e quindi patrimonialmente valutabile, alla lesione di un diritto della personalità, al fine di consentire il risarcimento; sì che si opera una curiosa (e del tutto inaccettabile) inversione del procedimento logico, con il quale si muove alla analisi delle fattispecie di responsabilità. Non si opera infatti un esame dell'interesse leso, e si accerta poi l'esistenza del danno, per poter consentire il risarcimento; ma si accerta prima la consistenza patrimoniale del danno per poi valutare la tutelabilità dell'interesse leso.

Questa tendenza è facilmente riscontrabile in giurisprudenza, sia in materia di lesione del diritto all'immagine, sia in materia di lesione della riservatezza. Nel primo caso, si considera lesiva del diritto all'immagine la riproduzione fotografica della persona ad usi i più diversi, come se si risolvesse sempre in un danno di natura economico-patrimoniale, come se l'immagine di per sé fosse uno strumento di acquisizione del profitto. E questa regola si applica non solo nel caso di persona nota, ma anche nel caso di persona ignota. Esemplificativa della prima ipotesi è la pronuncia resa dal Tribunale di Milano, il 10 febbraio 1977, in merito ad una controversia intercorsa tra un calciatore e un fabbricante di giocattoli; il fabbricante aveva prodotto bamboiotti con l'effigie del calciatore, senza chiederne preventivamente il consenso. Si legge nella motivazione che "costituisce fatto illecito riprodurre dei bamboiotti raffiguranti l'immagine di un noto giocatore di una delle squadre di calcio nazionale, senza aver ottenuto il consenso della persona raffigurata. L'iniziativa di tale riproduzione può interferire negativamente sulla conclusione di un contratto, in corso di trattative tra il giocatore ed altra impresa, produttrice di bamboiotti, impedendone il funzionamento". Nessun accenno si fa invece al danno risentito dal giocatore per l'uso non consentito della sua immagine anche in assenza di una possibilità di riproduzione economicamente vantaggiosa, quasi che in caso negativo non vi fossero ragioni plausibili per proibire, o comunque per sanzionare civilmente, l'uso dell'immagine.

Esemplificative della seconda tendenza sono numerose pronunce in tema di lesione della riservatezza: come se la rivelazione di notizie su persone note di per sé fosse integrante degli estremi

dell'illecito solo perché l'uso di quelle notizie poteva esser fatto, con maggiore (o uguale) profitto, dallo stesso interessato.

Linea interpretativa che si può facilmente individuare anche nelle più recenti elaborazioni della dottrina, là dove si sostiene che la lesione del diritto alla riservatezza ha sempre risvolti patrimoniali e sarebbe difficile individuare casi in cui essa ha solo effetti morali; e che "addirittura sono ipotizzabili diverse forme di danno patrimoniale". Assunto, questo, non dimostrato, perché si adduce a sua giustificazione una serie di danni che non hanno alcun rapporto con il diritto alla riservatezza: "danno conseguente alla menomazione della capacità lavorativa, danno alla vita di relazione", ovvero si richiama il danno dall'impossibilità di autorizzare la divulgazione "dietro pagamento di un compenso". Mentre le prime figure di danno richiamate sono certamente connesse a danni fisici, e quindi facilmente risarcibili, ma non sono collegate con l'intimità della persona, l'ultima figura richiama la tendenza tradizionale a valutare il danno patrimoniale come se il soggetto, autonomamente e spontaneamente, volesse spogliarsi del riserbo per trarne lucro; ma è evidente che, se nella prassi talvolta accadono fatti di questo tipo, di per sé la riservatezza impone di considerare poco plausibile il desiderio di trarre lucro da rivelazioni incresciose proprio perché è l'interesse opposto, a tener riservati fatti e notizie che possono ledere l'onore o la reputazione, quello che di solito vuol difendere il danneggiato.

In realtà, proprio nel settore del danno alla personalità occorre rivedere quella nozione di "danno" fisico, e con riflessi economici, che la tradizione ci ha consegnato: una tradizione radicata in una cultura che non lasciava spazio ai diritti della persona, e in un ordinamento che non si preoccupava di tutelare il singolo "nelle formazioni dove si svolge la sua personalità". Al concetto di "danno morale" occorre allora assegnare una accezione restrittiva, sì da poterne considerare il risarcimento fatto di eccezione; mentre è necessario assegnare al termine "danno" una accezione assai lata, che non rifletta soltanto il danno "fisico" che provoca alterazioni nel patrimonio del danneggiato. In questo senso, per riprendere i risultati di una ricerca condotta da Renato Scognamiglio, "il danno morale [...] non è un autonomo danno alla persona e il suo risarcimento non si traduce nella attribuzione di un ulteriore e più lato diritto della personalità: si tratta soltanto [...] di conseguenze del danno vero e proprio (alla persona) cui si attribuisce eccezionale rilevanza, già per ragioni di equità e più specificamente per la miglior tutela della persona umana". Il danno morale derivante dalla lesione di un diritto della personalità può quindi ammettersi solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quando vi sia la commissione di un reato (art. 185 c.p.; 2059 c.c.). Ma dal danno morale così inteso deve esser distinto il danno che di solito si crea quando avviene la lesione di un diritto della personalità. In tal caso, non è necessario ricorrere

alla identificazione di discutibili e spesso inverosimili danni "economici"; occorre semplicemente rilevare che accanto al danno patrimoniale economico, esiste "un danno materiale, oggettivo, da contrapporsi, questo sì, ai dolori, patemi d'animo, ecc. che sono mere sensazioni afflittive".

Per il danno alla personalità quindi si deve ricorrere a una nozione che non può che essere *diversa* dal danno alla persona e alla proprietà; si tratta di un danno materiale ed oggettivo, che si crea nel momento stesso in cui si ha l'uso dell'immagine, la diffusione di notizie riservate, l'impiego di nome o pseudonimo nei modi non consentiti dall'interessato; il danno, per così dire, è *in re ipsa*, e sussiste, e deve esser risarcito, anche se non ha un immediato riflesso di carattere patrimoniale ed economico. Si rischierebbe altrimenti di identificare la persona con la sua incidenza nel processo produttivo, si apprezzerrebbero della persona solo gli aspetti economicamente valutabili e *quindi* giuridicamente rilevanti. Ne verrebbe (e tuttora ne viene) sacrificata l'"intera realtà della persona e l'esperienza che essa vive non solamente come individuo inserito nel processo produttivo, ma altresì come partecipe della comunità di tutti i cittadini e delle formazioni sociali particolari, legato da vincoli di collaborazione ad altri soggetti e in taluni gruppi da più profondi legami che realizzano una intensa comunione di vita". La tendenza a considerare i diritti della personalità come diritti rilevanti solo ove essi siano patrimonialmente consistenti ed economicamente valutabili, e, di conseguenza, la tendenza ad ammettere il risarcimento del danno solo ove esso sia "patrimoniale" contrasta allora, come avverte Pietro Rescigno, con l'esigenza di "riconoscere un concreto contenuto a quel diritto allo svolgimento della persona di cui anche nella nostra Carta, almeno indirettamente, si trovano la menzione e la garanzia (art. 2,3 cpv.)".

In sintesi, si riproducono nel settore dei diritti della personalità gli stessi concetti (e gli stessi pregiudizi) che si riscontrano nel settore del danno alla persona: una concezione "fisica" del danno, una logica di selezione degli interessi apprezzabili che riposa sulla tutela della proprietà e degli interessi con contenuto, o semplice risvolto, economico.

Per riflettere ancora sulla tendenza tradizionale a elaborare, nel settore dei diritti della personalità, una serie di veri e propri espedienti per sottrarre questo particolare tipo di danno al disposto dell'art. 2059 c.c. che, se interpretato alla lettera, impedirebbe il risarcimento in molte e diffuse ipotesi di lesione di un diritto della personalità, è sufficiente considerare la posizione più rilevata in materia. Si osserva, infatti, da parte di Adriano De Cupis, che la violazione del diritto della personalità "comporta la lesione dell'interesse personale-danno non patrimoniale ed eventualmente anche la lesione del collegato interesse patrimoniale-danno patrimoniale indiretto; questa eventualità accede alla produzione del danno

non patrimoniale, che sempre si verifica quando è violato il diritto alla personalità". Occorre dunque, per chi applica letteralmente l'art. 2059 c.c., distinguere dal danno non patrimoniale, o *morale* (risarcibile solo in caso di reato) l'interesse ad esso collegato, meramente eventuale, del danno patrimoniale, che risulta però *indiretto*. In altri termini, in tanto si ha risarcimento del danno, in quanto vi sia anche un interesse patrimoniale, e si ricada quindi nella ipotesi normale di danno "patrimoniale", cioè di danno "fisico" o alla "proprietà" (o ad un bene di natura economica, la cui lesione possa prevenire un lucro futuro). Nello stesso tempo, anche accertata l'esistenza di questo interesse parallelo, si tratta pur sempre di verificare se sia risarcibile il danno risentito, in quanto esso è indiretto, e non invece diretto e immediato, come prescrive la legge (*ex art. 1223 sgg.*). Più di recente, si è proposta, da parte di Francesco Busnelli, una soluzione intermedia. E si è definito il danno morale (*ex art. 2059 c.c.*) il danno "che non si presta ad una obiettiva e diretta valutazione in denaro"; dall'assunto che solo il danno c.d. morale, cioè quello consistente in sofferenze e patemi d'animo, almeno tra le figure di danno ricorrenti, è un danno che non si presta ad una valutazione di tal natura, si inferisce poi la conclusione che il danno alla salute non può esser classificato come danno "morale" e quindi è perfettamente risarcibile. La conclusione è particolarmente rilevante perché vale a confutare le obiezioni che da tempo la dottrina ha sollevato contro l'ammissibilità del risarcimento del danno alla salute (*ex art. 32 Cost.*); nello stesso tempo, la formula proposta è così ampia che può ricomprendere, *ex adverso*, tutte le ipotesi di danno nelle quali invece il calcolo, per dir così, dell'entità della lesione e della sua incidenza può esser operato in modo obiettivo e diretto. Tra queste ipotesi può rientrare il danno alla personalità: ma non perché esso consista direttamente e immediatamente in una diminuzione del patrimonio dell'interessato, e nemmeno perché incida economicamente sul suo reddito, ma perché può essere valutato in denaro.

Conclusione diversa, quindi, da quella difesa da chi sostiene che alla lesione di un diritto della personalità si accompagna sempre un danno patrimoniale. In questo caso, infatti, si sfugge all'obiezione e si fa ritorno alla tesi che, in tanto un interesse (non morale) si può tutelare nel nostro ordinamento, in quanto collegato ad un danno patrimoniale, perché la nozione di danno giuridico non si identifica con il danno economico-patrimoniale; il danno risarcibile è un danno anche non incidente sul patrimonio, come la lesione di un diritto della personalità, e tuttavia "valutabile in denaro". Tesi che — rinviando ad altra occasione l'opportunità di esaminare nei dettagli — si deve senz'altro accogliere.

3. Queste linee di tendenza si possono riscontrare esaminando anche il secondo profilo della questione, che attiene appunto al raffronto tra la disciplina del danno alla persona e del danno

come lesione dei diritti della personalità. Il danno alla persona in tanto è risarcito in quanto sia un danno “fisico”, con conseguenze patrimoniali, sulla capacità lavorativa e sul reddito del danneggiato: la lesione di un diritto della personalità, come si è detto, è risarcita in quanto sia anch’essa incidente sul patrimonio o sul reddito della persona, non sia semplicemente psichica, ma abbia una rilevanza materiale e oggettiva.

La logica che presiede alla determinazione del danno alla persona è anche essa una “logica proprietaria”; essa infatti indica, come criteri di commisurazione del danno, l’età, il sesso, la posizione sociale, il reddito, insomma, tutti gli aspetti che connotano il singolo in quanto “produttore”. È una logica che si è definita ambivalente; il modo tradizionale di valutare il danno alla persona, ancorato alla idea “dell’uomo visto come fattore della produzione” dovrebbe esser superato “in un sistema economico nel quale l’uomo, indipendentemente dalla capacità produttiva, è in primo luogo un consumatore, e perciò deve essere restaurato nella sua integrità fisica perché sia in grado di partecipare al generale processo del consumo”.

È opportuno poi sottolineare che di recente si sono modificati i criteri tradizionali che in altre esperienze si impiegavano per misurare il danno alla persona. In Gran Bretagna, ad esempio, si continua a considerare il danno derivante “dalla perdita delle amenità della vita” come un danno “ovvio”, e casi recenti hanno accolto richieste di risarcimento, collegate con incidenti che avevano colpito l’individuo nella sua integrità fisica, perché non “poteva più suonare il piano, ascoltare dischi, giocare al football, rigovernare il giardino”. E nell’esperienza francese si sono riformate le tabelle parametriche con le quali si commisura il danno, con riguardo a criteri unitari di selezione dei criteri apprezzabili. Nel nostro ordinamento, per contro il criterio da applicarsi è il criterio equitativo. Ma da tempo si è rilevato che questa clausola generale viene applicata con riferimento alle indicazioni del mercato. In altri termini, il danno è valutato “equamente” quando risponde al valore di mercato del bene leso, come ha sottolineato Stefano Rodotà nel corso di un recente convegno. La proposta che talune corti di merito hanno da qualche tempo elaborato consiste appunto nel modificare i criteri tradizionali, desunti poi da vecchie e inadeguate tabelle parametriche, per pervenire ad una più “equa”, cioè conforme ai principi della giustizia sostanziale, valutazione del danno alla persona, applicando una base unica per ciascun danneggiato (danno alla salute) e poi altri correttivi e coefficienti determinati a seconda delle circostanze (reddito, età, e così via) rigorosamente e obiettivamente apprezzate.

4. Per venire, dunque, all’ultimo aspetto che è collegato con il precedente, occorre sottolineare che nella determinazione del danno derivante dalla lesione di un diritto della personalità si

opera la medesima valutazione, ancorata alla logica che si è definita “proprietaria”. In tanto il danno è consistente in quanto il soggetto danneggiato ricopre una determinata *posizione* all’interno della società. È significativo, a questo riguardo, quanto osserva Rudolf Wiethölter con riferimento all’esperienza tedesca, ove nel 1965 si è rinnovata la disciplina del diritto d’autore, che esalta la “personalità” creativa del singolo. Vi si manifestano “gli effetti di una determinata considerazione socioculturale di certi uomini — cioè del “pensatore e poeta tedesco”, spiritualmente creativo — anche sotto l’aspetto economico e politico; l’artista è “al di sopra” del tecnico, lo scienziato “al di sopra” del pratico. E con questa graduatoria di valori si procede anche alla commisurazione del diritto d’autore, e del danno risentito dall’interessato in caso di sua violazione; Wiethölter sottolinea allora che “i limiti della tutela giuridica individualistica che certamente deve garantire rigorosamente la vita privata di tutti, possono oggi correttamente essere individuati solo se si corregge prima questa errata concezione della personalità, orientata esclusivamente verso valori etico-filosofici”.

Non che sia possibile trasporre meccanicamente le medesime riflessioni alla esperienza italiana: è però dato di fatto assai evidente la considerazione che anche nel valutare l’entità della lesione alla personalità le sorti seguono quella logica che già si è esaminata nel settore del danno alla persona; come si sottolineava nella pronuncia sul caso di diffamazione che si citava in apertura del discorso, “tra i diritti della persona umana si deve annoverare anche il diritto al prestigio e alla reputazione personale come quello dipendente dalla estimazione da parte di terzi anche in relazione alla posizione che la persona occupa nella società e alle mansioni che svolge”. ● Ora se è vero che il danno è tanto più grave in quanto la persona sia notoria, è difficile invece argomentare che il danno aumenta con il prestigio sociale dell’individuo perché, non avendo esso riflessi patrimoniali, alme no diretti, risponde ad un principio di giustizia sociale (sancito anche dalla Costituzione, agli artt. 2 e 3 cpv.) assicurare a tutti un eguale risarcimento — quanto meno sotto forma di eguale punto di partenza — nell’ipotesi di lesione della riservatezza, di lesione dell’onore, di lesione dell’immagine. Altrimenti, occorrerebbe dimostrare che la riservatezza di chi è collocato in una posizione sociale superiore a quella di chi occupa i gradi più bassi ha un valore superiore, e così l’onorabilità, o la reputazione. Si ricadrebbe allora in quell’“equo arbitrio” del giudice che è invece la prima conseguenza da evitare.